

REGIONE
ABRUZZO



ALLEGATO B ALLA DGR N. DEL

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sociale Enti Locali Cultura

Servizio

Istruzione Università

Ufficio

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

DISCIPLINARE PER L'AUTORIZZAZIONE DI PERCORSI IFTS IN ASSENZA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

Sommario

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
Articolo 1) - Finalità generali	3
Articolo 2) - Tipologie di interventi finanziabili	5
Articolo 3) - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e all'attuazione degli interventi (soggetto attuatore)	10
Articolo 4) – Destinatari	10
Articolo 5) - AUTOFINANZIAMENTO	11
Articolo 6) - Modalità e termini per la presentazione dei progetti	11
Articolo 7) - Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità	13
Articolo 8) – Avvio e realizzazione dei percorsi IFTS autofinanziati	15
Articolo 9) – Monitoraggio e controllo	16

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in cui, all'art. 69, è istituito il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS);

Decreto interministeriale (MPI-MLPS-MURST) 31 ottobre 2000, n. 436 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS);

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in cui, all'art. 1, comma 631, si dispone la riorganizzazione del sistema di IFTS, al comma 875 si istituisce il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore ed all'art. 1, co. 622, come modificato dall'art. 64, co. 4-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III, D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 - Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori (GU Serie Generale n. 86 del 11.04.2008);

Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP. AA, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (**Repertorio atti n. 11/CSR del 20.01.2016**);

D.G.R. 31.01.2025, n. 57 – Approvazione nuovo disciplinare per l'Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, parzialmente modificata con D.G.R. 412/2025;

Decreto del 7 febbraio 2013 n. 91 - Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (13A03258) – GU Serie Generale n. 91 del 18.04.2013).

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i.;

Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;

Circolare INPS del 14.11.2018, n.108 in materia di “Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti” e s.m.i.;

Decreto MIUR 4 settembre 2019, n. 774 di approvazione di Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui all’art. 1, c. 785 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14 e s.m.i.;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e s.m.i.;

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 6 giugno 2022, n. 12 recante i criteri esplicativi sul contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015;

Decreto Ministeriale n. 139 del 2 agosto 2022 di adozione delle "Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale";

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale – CCNL 2024 – 2027.

Articolo 1) - Finalità generali

I percorsi di IFTS – quale importante segmento di offerta formativa, all’interno del più ampio sistema formativo di livello post secondario, non accademico, il cui obiettivo è la formazione di “tecnici specializzati”, in grado di soddisfare la domanda di manodopera proveniente dal mondo del lavoro (pubblico e/o privato) – rispondono ad ampie strategie europee mirate ad una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, mediante apprendimento basato sul lavoro con rafforzamento della formazione pratica.

Questi percorsi permettono, altresì, di attuare un sistema articolato e condiviso d’integrazione fra sistemi di istruzione scolastica e universitaria, formazione professionale e lavoro, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze tecnico professionali superiori strettamente legate ai fabbisogni del mercato del lavoro e spendibili all’interno di un sistema integrato di certificazione, mettendo in relazione gli Organismi di Formazione (OdF), le imprese, le scuole, le università e/o gli Enti pubblici di ricerca.

La Regione Abruzzo intende far emergere la domanda di figure da formare in linea con le continue trasformazioni tecnologiche, digitali, economiche, culturali e sociali, acquisendo l’analisi dei fabbisogni territoriali regionali utili ad individuare le specializzazioni IFTS e la coerenza dei partenariati ATS proponenti nonché promuovendo la progressiva costituzione di un sistema teso a rafforzare il segmento dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, al fine di favorirne la funzione di artefice dell’innalzamento della qualità delle risorse umane, con particolare riferimento alla formazione di eccellenza nelle discipline tecnico-scientifiche, per potenziare:

- l’organicità dell’offerta formativa, costituita dalle tipologie di intervento IFTS (ex D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e s.m.i.);
- il raccordo e l’allineamento fra i percorsi formativi e le filiere produttive di riferimento, aumentandone, in tal modo, l’attrattività - da parte di giovani e adulti - interessati ad acquisire competenze tecniche elevate in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico regionale.

L’obiettivo del presente Disciplinare è definire i criteri, le modalità operative, gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei percorsi IFTS sia in modalità ordinaria che in modalità di apprendistato duale di I livello, promossi in autofinanziamento, senza utilizzo di risorse statali, regionali o comunitarie, con riconoscimento ossia autorizzazione ufficiale regionale.

Per i percorsi IFTS, in assenza di finanziamento pubblico, il presente Disciplinare prevede la presentazione di progetti IFTS sulle aree professionali, come approvate con Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013, comprendenti le 20 specializzazioni di seguito riportate.

Tabella 1 - Elenco specializzazioni IFTS – correlazione con area professionale

Area professionale		Specializzazione IFTS
1	Agroalimentare	
2	Manifattura e artigianato	Tecniche per la realizzazione artigianale dei prodotti del made in Italy
3	Meccanica impianti e costruzioni	Tecniche di disegno e progettazione industriale Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile Tecniche innovative per l'edilizia
4	Cultura, informazione e tecnologie informatiche	Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC Tecniche per la progettazione e gestione di database Tecniche di informatica medica Tecniche di produzione multimediale Tecniche di allestimento scenico
5	Servizi commerciali	Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria
6	Turismo e sport	Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio
7	Servizi alla persona	

Le predette specializzazioni tecniche superiori, che costituiscono le figure di riferimento dell'Elenco Nazionale delle specializzazioni IFTS, sono descritte "a banda larga" in modo da rappresentare standard formativi omogenei per assicurare la spendibilità della certificazione e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo.

Esse, infatti, possono essere declinate - a livello regionale - in specifiche figure professionali, sulla base dei fabbisogni professionali, rispetto alle specificità territoriali del mercato del lavoro abruzzese.

Come si evince dalla Tabella 1, le specializzazioni afferiscono alle aree professionali, connesse ai processi di lavoro e alle aree di attività delle figure di qualificazione corrispondenti.

L'Elenco Nazionale delle specializzazioni IFTS è presente anche nell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni¹ e correlato ai Settori Economico-produttivi (SEP), ai processi e alle Aree di Attività (ADA).

La Regione Abruzzo non autorizza i percorsi IFTS che – per contenuti e attività – non sono riferiti alle specializzazioni IFTS previste per l'area professionale di riferimento, come riportate nella Tabella 1.

Articolo 2) - Tipologie di interventi

I percorsi IFTS **autofinanziati** devono essere realizzati grazie all'apporto di **reti partenariali** formate da:

- Organismi di formazione accreditati,
- Istituti del II ciclo d'Istruzione secondaria superiore,
- Università e/o Enti pubblici di ricerca,
- Imprese,

costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (**ATS**).

Tali percorsi devono proporre un'offerta di formazione, quale espressione di un modello articolato e condiviso di integrazione fra i sistemi dell'istruzione e formazione, scolastica, universitaria e del lavoro che consenta a giovani e adulti in età lavorativa, occupati e non occupati, di acquisire specifiche competenze per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi.

Gli aspetti caratterizzanti di questi percorsi sono sintetizzabili nei seguenti elementi:

- valorizzazione dell'integrazione fra i soggetti componenti delle reti partenariali in tutte le fasi dell'intervento, dalla co-progettazione alla conclusione;
- connessione con i fabbisogni formativi e professionali dei territori di riferimento, con particolare attenzione verso i settori produttivi in cui il fabbisogno di specifiche figure tecniche non è soddisfatto dall'offerta formativa e dalle professionalità disponibili sui territori;
- flessibilità dell'offerta formativa, in relazione alla possibilità di fruizione dei percorsi da parte di giovani ed adulti, occupati e non occupati;
- rilevanza delle **attività di formazione pratica** nella forma del **tirocinio curricolare**, in caso di attivazione del percorso in modalità ordinamentale; oppure attraverso il **contratto di apprendistato di I livello**, in caso di attivazione del **percorso in modalità duale**. Quest'ultima modalità è **fortemente incoraggiata**.

I percorsi IFTS devono avere durata di **2 semestri** per un totale complessivo minimo di **800 ore** e massimo di **1000 ore**, di cui è obbligatorio effettuare **almeno il 30%** del monte ore complessivo in attività di formazione pratica presso un soggetto ospitante² tramite **tirocinio curricolare**. È possibile realizzare i percorsi tramite modalità ordinaria o tramite modalità duale attraverso l'attivazione del **contratto di apprendistato di I livello**.

Per accedere all'esame finale e al conseguimento della certificazione IFTS è necessario che l'allievo abbia effettuato **almeno il 75%** del monte ore previsto dal percorso autorizzato, comprese le ore di applicazione pratica in assetto lavorativo (es. tirocinio o apprendistato).

Percorsi in modalità ordinaria

¹ https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php

² Per soggetto ospitante si intende qualunque datore di lavoro (pubblico e/o privato) presso il quale viene realizzata la parte di formazione pratica (es. impresa, azienda, fondazione, associazione, studi professionali, polo tecnico-professionale, ecc.). I tirocini **non** possono essere svolti presso le sedi operative dei componenti il **soggetto attuatore**, **ad eccezione** delle imprese previste nella fattispecie di cui al successivo articolo 3, **punto IV**, del presente Disciplinare.

I percorsi si realizzano attraverso l'acquisizione unitaria di:

a) **competenze comuni** (linguistiche, scientifiche, tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali) a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale, come definite nell'**Allegato E** del Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 n. 91 e s.m.i.;

b) **competenze tecnico-professionali** riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, come riportato nella Tabella 1.

La definizione e la declinazione delle predette specializzazioni devono tener conto della fisionomia e dell'articolazione dei percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS), in modo da evitare ridondanze e sovrapposizioni.

Nella progettazione dei percorsi IFTS, le specializzazioni tecniche superiori possono essere declinate in specifici profili - a livello regionale - in base alle peculiarità dei contesti socio-economici, alle specificità territoriali del mercato del lavoro e alla necessità di caratterizzarli rispetto ai percorsi degli ITS. La declinazione regionale, in termini di competenze, abilità e conoscenze dello standard minimo nazionale, s'intende **aggiuntiva** rispetto allo standard nazionale di riferimento e deve essere descritta secondo indicazioni coerenti con l'**Allegato A.1** del Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 n. 91 e mediante l'utilizzo del format di cui all'Allegato A.2 al medesimo Decreto 07.02.2013 n. 91.

Tenuto conto della limitata durata del percorso formativo, in rapporto al conseguimento della specializzazione tecnica superiore prevista, la progettazione formativa deve essere centrata in misura significativa sull'acquisizione delle competenze di cui al punto b) sopracitato.

Ciò comporta la necessità di svolgere – in fase di selezione dei destinatari – un'attenta azione di accertamento del possesso delle competenze di base essenziali per l'accesso al percorso, fatte salve le eventuali misure personalizzate di consolidamento delle competenze di base, che si rendessero necessarie successivamente, a integrazione del percorso formativo, nell'ambito di specifiche **misure di supporto alla frequenza** (come previste dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 all'art. 4, comma 2, punto f).

I percorsi sono finalizzati al conseguimento di un **certificato di specializzazione tecnica superiore**, il quale viene rilasciato dalla Regione Abruzzo, secondo il modello **Allegato F** al richiamato Decreto interministeriale 07.02.2013 n. 91, previo superamento delle **verifiche finali** delle competenze acquisite di cui all'art. 10, comma 3 del citato D.P.C.M. 2008, condotte da Commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. Le Commissioni devono essere nominate con atto del Dirigente del Servizio regionale competente. Trovano applicazione, in merito alla composizione e costituzione delle commissioni di esame finale nonché in merito allo svolgimento dell'esame finale le disposizioni di cui alle "Linee Guida per lo svolgimento degli esami finali per il rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore (IFTS)", approvate con DGR.

La **certificazione** e il **riconoscimento dei crediti formativi** sono previsti in conformità all'art. 5 del D.P.C.M. 25.01.2008 e all'art. 4, comma 3, del citato Decreto interministeriale 07.02.2013 n. 91.

Ciascuno dei **percorsi IFTS autofinanziati**, per essere autorizzato dalla Regione Abruzzo, deve rispondere ai seguenti **parametri**:

- le azioni formative sono rivolte a un numero di allievi non superiore a **30**;
- il tirocinio curriculare (obbligatorio almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo come previsto dal D.P.C.M. 25.1.2008 art. 4, co. 2 lett. a) **non** può essere svolto presso le sedi operative dei componenti dell'ATS, soggetto attuatore, **ad eccezione** delle imprese previste nella fattispecie di cui al successivo articolo 3, punto IV;

- previsione di docenti provenienti per non meno del **50%** dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni.

I percorsi possono prevedere **misure di supporto alla frequenza** e **azioni di accompagnamento al lavoro** (es. azioni di accompagnamento al lavoro, *scouting* e intermediazione anche attraverso soggetti accreditati al lavoro), da intendersi comprese nelle 800/1000 ore totali.

Per quanto **non** espressamente qui indicato, i percorsi devono in ogni caso possedere tutte le caratteristiche definite dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 (articolo 4, commi 1 e 2).

I percorsi devono concludersi al massimo entro 12 mesi dalla data di avvio del percorso medesimo, intesa come data di comunicazione alla Regione Abruzzo dell'avvio delle attività formative da parte dell'ATS soggetto attuatore, a seguito dell'atto regionale di formale autorizzazione del percorso secondo le tempistiche indicate all'articolo 6) - Modalità e termini per la presentazione dei progetti del presente Disciplinare.

Percorsi in modalità duale (tramite il contratto di apprendistato di I livello)

In alternativa alla realizzazione dei percorsi in modalità ordinaria, come sopra descritta, è possibile, previa autorizzazione regionale, avviare, **senza alcun finanziamento pubblico**, percorsi IFTS in modalità duale tramite l'attivazione del contratto di **apprendistato di I livello**, come previsto dal Decreto legislativo n. 81/2015 (art 43, commi 1 e 2), (**anche in forma di somministrazione lavoro**), per i giovani fino al compimento dei 25 anni.

Salvo quanto di seguito previsto, i percorsi in modalità duale devono rispettare tutte le caratteristiche, i vincoli e i parametri dei percorsi in modalità ordinaria, come descritti nel precedente paragrafo "Percorsi in modalità ordinaria".

In caso di **attivazione del percorso in modalità duale tramite contratto di apprendistato di I livello**, si assume che **l'annualità contrattuale corrisponda convenzionalmente all'annualità formativa** che deve concludersi **entro 12 mesi dalla data di avvio del percorso, intesa come data di comunicazione alla Regione Abruzzo dell'avvio delle attività formative da parte dell'ATS soggetto attuatore, a seguito dell'atto regionale di formale autorizzazione del percorso e secondo le tempistiche dettagliate al successivo articolo 6.**

La durata del contratto non può essere inferiore a **6 mesi** e non superiore a **1 anno** (D. lgs. n. 81/2015, art. 42, comma 2, e Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 art. 4, comma 1).

L'organizzazione didattica del percorso IFTS in apprendistato deve articolarsi in **periodi di formazione esterna** (presso l'istituzione formativa), **formazione interna e ore lavoro (presso il datore di lavoro)**. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base di un protocollo e un piano formativo individuale dell'allievo (PFI)³ che va allegato al contratto di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi.

Per i percorsi di IFTS attivati con il contratto di apprendistato di I livello, gli standard formativi sono i medesimi a quelli sopradescritti per i percorsi che si intendessero svolgere in modalità ordinaria, in linea con quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008. Trattandosi in questo caso di un contratto di lavoro, l'organizzazione del percorso è la seguente:

³ Per i format di Protocollo e PFI utilizzare gli allegati alla Circolare esplicativa del 6 giugno 2022, n. 12.

- **ore di formazione esterna**, da svolgersi presso l'istituzione formativa: ai sensi del Decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 (art. 5, comma 6, lett. d) le stesse non potranno essere superiori al 50% dell'orario ordinamentale previsto (es. max 400/800 ore o max 500/1000 ore);
- **ore di formazione interna**, da svolgersi presso il datore di lavoro⁴ che assume l'allievo/apprendista: sono pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale (800 o 1000 ore) e le ore di formazione esterna (non superiore al 50% dell'orario ordinamentale);
- **ore lavoro** da svolgersi presso il datore di lavoro: si ottengono sottraendo al **monte ore annuo previsto dal CCNL** del settore di riferimento le ore complessive della durata ordinamentale del percorso formativo.

La durata complessiva del contratto di apprendistato deve necessariamente garantire lo svolgimento delle ore di formazione interna ed esterna ordinamentali, coerentemente con le disposizioni sull'orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.

In caso di regime orario di lavoro **part-time**, essendo il contratto di apprendistato di I livello finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, nel monte orario complessivo previsto deve esserci **capienza sufficiente per svolgere tutte le ore di formazione interna ed esterna** (min 800 ore e max 1000 ore), pertanto, come previsto dalla Circolare MLPS n. 12/2022 la riduzione dell'orario riguarda **solo le ore di prestazione lavorativa**

A titolo meramente esemplificativo, si riportano degli esempi:

Tabella 2 - Esempio di monte orario ordinamentale per percorso IFTS

Monte orario ordinamentale annuale di formazione formale (esterna+interna)	Massimale di formazione esterna (cioè presso istituzione formativa) rispetto al monte ore
es. 800 ore	non superiore al 50% orario ordinamentale, ovvero 400 ore (DI 12 ottobre 2015 art. 5, co. 6 lett.d)

Tabella 3- Esempio di ripartizione ore formazione per percorso IFTS assunto contratto di apprendistato full-time

Monte ore	Contratto di 12 mesi full - time		
Contratto 52 sett*40h	2080 ore	(A)	
Formazione formale 800 ore	max 400h Esterna	(B)	Non retribuita dal datore di lavoro
	400h Interna	(C)	10% della percentualizzazione della retribuzione spettante per il livello di inquadramento come da CCNL/accordo interconfederale del settore di riferimento
Prestazione di lavoro A-(B+C)	1280 ore	(D)	Percentualizzazione della retribuzione spettante per il livello di inquadramento come da CCNL/accordo interconfederale del settore di riferimento

⁴ Come nella fattispecie del tirocinio curriculare, il contratto di apprendistato **non** può essere attivato presso le sedi operative dei componenti L'ATS soggetto attuatore, **ad eccezione** delle imprese previste nella fattispecie di cui al successivo articolo 3, punto 2 – IV.

Tabella 4 - Esempio di ripartizione ore formazione per percorso IFTS assunto contratto di apprendistato part-time.

Monte ore	Contratto di 12 mesi <i>part - time</i>		
Contratto 52 sett*20h	1040 ore	(A)	
Formazione formale 800 ore (da garantire totalmente)	max 400h Esterna	(B)	Non retribuita da datore di lavoro
	400h Interna	(C)	10% della percentualizzazione della retribuzione spettante per il livello di inquadramento come da CCNL/accordo interconfederale del settore di riferimento
Prestazione di lavoro A-(B+C)	240 ore	(D)	Percentualizzazione della retribuzione spettante per il livello di inquadramento come da CCNL/accordo interconfederale del settore di riferimento

Si fa presente che il contratto di apprendistato, può essere attivato **sia contestualmente**, all'avvio del percorso formativo, **sia *in itinere*** ovvero a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di **sei mesi** e il rapporto di lavoro in apprendistato sia concluso entro e non oltre il periodo necessario, finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (entro 12 mesi).

In caso di percorso in apprendistato attivato *in itinere*, al fine di garantire a tutta la classe lo stesso numero di ore di formazione in aula, si dovrà:

- calcolare la percentuale di formazione interna ed esterna in rapporto alla **durata ordinamentale** del percorso formativo;
- sottrarre dalle ore di formazione interna, la quota parte di ore di formazione pratica già svolte presso il soggetto ospitante tramite tirocinio;
- sottrarre dalle ore di formazione esterna la quota parte di ore già svolte in aula.

Tabella 5 - Esempio di attivazione del contratto di apprendistato attivato a percorso formativo avviato: ripartizione della % di ore di formazione interna/esterna.

Esempio: se il percorso ordinamentale è pari a 800 ore, la percentuale di formazione esterna sarà pari a non più di 400 ore (50% di 800 ore) e la formazione interna sarà pari a 400 ore (50% di 800 ore).

Nel caso in cui per un allievo si attivi il contratto in apprendistato quando già siano state erogate 300 ore di formazione in aula e 80 di formazione pratica tramite tirocinio, l'articolazione delle ore di formazione, a percorso già avviato, sarà calcolata nel seguente modo:

$400 - 300 = 100$ ore da effettuare presso l'istituzione formativa (formazione esterna);

$400 - 80 = 320$ ore da effettuare presso l'impresa (formazione interna).

Per ulteriori indicazioni in merito all'attivazione del contratto di apprendistato di I livello è possibile confrontare la Circolare MLPS del 6 giugno 2022, n. 12 e il Manuale operativo per i datori di lavoro pubblicato dal Ministero del lavoro a seguito della pubblicazione della Circolare.

Articolo 3) - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e all'attuazione degli interventi (soggetto attuatore)

I progetti dovranno essere presentati e attuati da una **associazione temporanea di scopo (ATS)** - costituita o da costituire a finanziamento approvato - composta obbligatoriamente, **a pena di esclusione**, da almeno un rappresentante per ognuna delle seguenti tipologie di soggetti:

- I. un **soggetto capofila** che dovrà essere un Organismo di formazione (**OdF**) con sede operativa accreditata (ai sensi della vigente normativa regionale sull'accREDITamento, per la macrotipologia "Formazione superiore") nel territorio regionale. Il requisito dell'accREDITamento deve essere posseduto al momento dell'eventuale atto di autorizzazione regionale del percorso IFTS;
- II. un **Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore**, statale o paritario, avente sede legale nel territorio regionale;
- III. **Università o Dipartimenti universitari o Enti pubblici di ricerca**, aventi sede legale nel territorio regionale;
- IV. **Imprese** o loro associazioni, anche in forma consortile, con sede legale o operativa nel territorio regionale.

L'ATS, se non già costituita, deve essere costituita entro massimo un mese dalla comunicazione dell'eventuale atto di autorizzazione regionale del percorso IFTS. In caso di mancanza del rispetto del predetto termine, salvo motivata proroga concessa dalla Regione, l'autorizzazione regionale del percorso IFTS è revocata.

Il soggetto capofila promuove l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che candida il progetto ed è responsabile dell'intera realizzazione del medesimo nei confronti della Regione Abruzzo.

La proposta progettuale dovrà contenere la specificazione delle responsabilità, dei compiti e dei ruoli previste in capo a ciascun soggetto facente parte dell'ATS.

In fase di progettazione le Università, che partecipano a eventuali percorsi IFTS, devono impegnarsi a indicare il numero minimo di crediti riconoscibili a conclusione dei percorsi stessi o parte di essi.

L'ATS è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'intervento. **Non è ammessa**, per l'intera durata del percorso, **alcuna modifica dei soggetti aderenti all'ATS**, fatta salva la facoltà della Regione Abruzzo di autorizzare eventuali richieste motivate di sostituzione dei soli componenti mandanti, previa verifica delle caratteristiche del nuovo soggetto, a garanzia della corretta ed efficace realizzazione del progetto.

Sono vietate la variazione e la fuoriuscita del "soggetto capofila", pena la revoca dell'autorizzazione regionale del percorso IFTS.

Articolo 4) – Destinatari

Possono accedere ai percorsi IFTS autofinanziati, di cui al presente Disciplinare **i giovani e gli adulti** in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma professionale di tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c) anche ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo Governo Regioni Province autonome del 20.01.2016 Rep. atti n. 11/CSR;
- diploma di istruzione secondaria superiore;

- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5;
- coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro, anche leFP, successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139.

L'ammissione al percorso senza il possesso di uno dei requisiti suddetti comporta per gli allievi l'impossibilità al rilascio del titolo conseguente al percorso sebbene effettuato.

Articolo 5) - AUTOFINANZIAMENTO

Tutti i percorsi IFTS, approvati dalla Regione in base al presente Disciplinare, sono svolti in **autofinanziamento**, su autorizzazione regionale, e sono realizzati senza oneri finanziari, statali, regionali o comunitari, per la Regione Abruzzo.

Articolo 6) - Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La Regione Abruzzo – nei **dieci giorni** precedenti quello iniziale di apertura dello sportello telematico, di cui di seguito – comunica, mediante pubblicazione di un avviso, l'apertura dello sportello medesimo al fine della presentazione dei progetti di percorsi IFTS **autofinanziati**, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare. L'avviso regionale di comunicazione, approvato con atto del competente Dirigente, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e, solo scopo di notizia, sul BURAT. Per l'efficacia della comunicazione, dei termini di apertura del procedimento per la presentazione delle candidature, di cui sotto, fa fede la pubblicazione sul **sito istituzionale** sopra citato.

Il soggetto proponente/attuatore, nei limiti dei vincoli e dei parametri di progetto di cui all'art. 2, deve presentare un **dossier di candidatura**, costituito come segue:

Tabella 6 – Elenco allegati e documentazione da esibire in fase di presentazione delle candidature

Allegati	Documentazione da esibire e sua forma
A.I	<p><i>Un unico file pdf/A o p7m, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'OdF capofila dell'ATS costituita o costituenda, contenente:</i></p> <p><i>a) il formulario All. A.I, secondo la modulistica approvata con separato atto dirigenziale;</i></p> <p><i>b) i curricula vitae del personale docente e tutor (formativo e aziendale), con copie documenti di riconoscimento in corso di validità.</i></p> <p><i>La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere inserita, scannerizzata e in uno con esso, in calce al formulario – dopo aver apposto sugli originali dei curricula vitae le firme autografe – nella sequenza ordinata di cui sopra, avendo attenzione, nell'inserimento unitario, in ordine alle scannerizzazioni di ottimizzare le stesse onde rendere meno pesante il file unitario.</i></p>
A.II	<p>Solo in caso di progetti IFTS in modalità duale (tramite apprendistato di I Livello):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attestazione di assunzione dell'apprendista - Dichiarazione di impegno dell'impresa all'assunzione dell'apprendista qualora l'apprendista non sia stato già assunto al momento della presentazione della domanda - Dichiarazione dell'Azienda Utilizzatrice in caso di somministrazione di lavoro, - Dichiarazione di impegno dell'Azienda Utilizzatrice all'impiego in somministrazione qualora l'apprendista non sia già impiegato in somministrazione al momento della presentazione della domanda. <p>L'attestazione o le dichiarazioni devono essere firmate con firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa, con firma autografa per esteso, ed in tal caso è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure tramite firma digitale certificata.</p>
A.III	<p>Atto di costituzione di associazione temporanea di scopo e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, secondo il modello allegato.</p> <p>Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS. Obbligatorio solo nel caso di ATS che si costituisca prima della scadenza del termine per la presentazione "a sportello" delle proposte di progetti IFTS autofinanziati.</p>
A.IV	<p>Dichiarazione di impegno per la costituzione dell'ATS (in caso di ATS non costituita), secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.</p>
A.V	<p>Dichiarazione concernente i crediti riconoscibili ex art. 5 del D.P.C.M. 25.01.2008. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A, deve essere firmato digitalmente:</p> <p>a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario;</p> <p>b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.</p>

Tutti i **curricula vitae** allegati al **formulario A.I** (di cui al modello allegato al presente Disciplinare) devono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso, dalle persone alle quali afferiscono, con **allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità**, oppure tramite firma digitale certificata e redatti secondo il modello disponibile sul sito <http://www.europass-italia.it/> o, in alternativa, secondo un modello europass generico. Si ricorda che, come previsto dall'art. 4, c. 2, lett. e) del D.P.C.M. 25.01.2008, il **50%** dei docenti deve provenire dal mondo del lavoro con specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; tale elemento deve essere evidenziato nei curricula vitae.

I *dossier* di candidatura devono essere inviati, secondo le istruzioni presenti nello **sportello telematico** sotto indicato, nei seguenti periodi di ciascun anno solare, nei quali lo **sportello telematico** stesso è aperto e attivato, **entro e non oltre le ore 23:59 dell'ultimo giorno utile alla presentazione della candidatura:**

- dal 1° al 31 marzo, con avvio dei percorsi dal 1° giugno dell'anno formativo di riferimento e conclusione con esiti formativi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno successivo,
- dal 1° al 31 luglio, con avvio dei percorsi dal 1° ottobre dell'anno formativo di riferimento e conclusione con esiti formativi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno successivo.

L'invio delle candidature deve essere effettuato **esclusivamente** attraverso lo sportello telematico regionale presente all'indirizzo: <https://rasportello.regione.abruzzo.it/> selezionando la voce **“Catalogo Servizi” / “Sportello Istruzione” / “Titolo Percorsi AUTOFINANZIATI di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS/“Nuova pratica”**. Non sono prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi da quelle indicate al presente articolo. **Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.**

L'accesso allo **sportello telematico** della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – **SPID PERSONA FISICA**, di livello uguale o superiore al 2, del legale rappresentante dell'ente capofila della ATS candidata, costituita o costituenda, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 38, commi 1 e 2 del D.P.R. 445/2000, i quali prevedono che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). L'accesso mediante SPID equivale a sottoscrizione automatica della istanza sulla piattaforma telematica sopra indicata. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: <http://www.spid.gov.it/>.

Non sono ammesse integrazioni o chiarimenti documentali successivi all'invio della candidatura, se non espressamente richiesti dalla Regione Abruzzo.

Ciascuna ATS, costituita o costituenda, può produrre **massimo 5 progetti** IFTS, autofinanziati, sulla stessa o su diverse “aree professionali” o “specializzazioni IFTS”, come indicate nella Tabella 1 di cui all'articolo 1 del presente Disciplinare. È possibile inviare, entro i termini prescritti, una nuova candidatura che annulla e sostituisce la precedente indicando però espressamente la candidatura sostituita. In applicazione del principio del “soccorso istruttorio”, la carenza di qualsiasi elemento formale è sanabile dal soggetto proponente la candidatura, su richiesta del Servizio regionale competente.

La documentazione costituente il *dossier* di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun campo previsto.

L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione della candidatura e l'autorizzazione regionale del percorso IFTS.

Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Disciplinare.

Articolo 7) - Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità

Ai fini della individuazione degli interventi da autorizzare le candidature sono sottoposte al procedimento di valutazione della conformità delle stesse alle prescrizioni e parametri di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente

Regolamento, come di seguito specificato.

Il competente Servizio regionale provvede, **entro 30 giorni** lavorativi dalla scadenza dei termini di ricezione delle candidature, alla verifica delle condizioni di ricevibilità delle stesse. Al fine dell'ammissibilità alla autorizzazione regionale, delle proposte regolarmente pervenute, il Dirigente del Servizio regionale competente:

- può nominare apposito nucleo di valutazione dell'ammissibilità;
- approva, con atto monocratico, gli esiti dell'istruttoria, con conseguente autorizzazione regionale dei percorsi IFTS ammessi. L'atto dirigenziale è pubblicato sullo sportello telematico della Regione Abruzzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it/> e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Non sono considerate ricevibili le candidature inviate oltre i termini fissati e con modalità diverse da quanto previsto all'art. 6. La verifica di ricevibilità delle candidature, sotto il profilo del rispetto del termine e delle modalità di invio, viene assolta mediante accertamento dell'avvenuta accettazione automatica sullo sportello telematico predetto.

Non sono ammissibili le candidature:

- presentate per aree professionali e specializzazioni IFTS diverse da quelle prese a riferimento dalla Tabella 1 dell'articolo 1 e per tipologie di interventi non rispondenti ai vincoli e ai parametri di cui all'articolo 2;
- presentate da soggetti privi delle caratteristiche stabilite all'articolo 3 e/o presentate da soggetti in violazione di quanto stabilito all'articolo 3;
- prive di uno o più documenti fondamentali e obbligatori costituenti il *dossier* di candidatura di cui all'articolo 6;

Al fine di ridurre i casi di esclusione per vizi formali si favorisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio del **soccorso istruttorio** richiedendo i chiarimenti e/o le integrazioni documentali che si rendessero necessarie, in relazione ai documenti presentati, e che non costituiscono causa di inammissibilità. Non è mai possibile ricorrere al soccorso istruttorio nel caso della **mancanza assoluta** di uno o più documenti fondamentali e obbligatori costituenti il dossier di candidatura. La mancanza parziale, consistente nella mancata dichiarazione di uno o più contenuti del documento, è invece soccorribile. Sono documenti fondamentali e obbligatori del *dossier* di candidatura i seguenti:

- A.I Formulario (l'eventuale mancanza o l'eventuale non sottoscrizione dei curricula vitae dei docenti e dei tutor è soccorribile con l'integrazione, su richiesta, del cv o della sottoscrizione mancante e non comporta inammissibilità),
- A.II Atto di impegno IFTS autofinanziati (l'eventuale mancanza o l'eventuale non sottoscrizione dell'attestazione di assunzione dell'apprendista o della dichiarazione di impegno all'assunzione dell'apprendista è soccorribile con l'integrazione, su richiesta, della attestazione o della dichiarazione di impegno o della loro sottoscrizione mancante e non comporta inammissibilità),
- A.III Modello costituzione ATS con rappresentanza (solo nel caso di ATS già costituita),
- A.IV Dichiarazione impegno costituzione ATS per IFTS autofinanziati,
- A.V Riconoscimento crediti 2020.

L'integrazione avviene tramite la piattaforma rasportello.regione.abruzzo.it entro **5 giorni** solari dalla richiesta.

Con riferimento alle candidature pervenute, l'istruttoria di ammissibilità sarà conclusa **entro i successivi 30 giorni**, decorrenti dal giorno di conclusione della fase di ricevibilità, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi. In caso di richiesta di documentazione integrativa, i termini temporali dell'istruttoria della domanda si intendono sospesi, sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa, per iniziare di nuovo a decorrere, per la parte rimanente, dopo l'integrazione documentale.

L'irricevibilità e l'inammissibilità delle candidature comportano la conclusione del procedimento con rigetto delle stesse che vengono così escluse dalla successiva fase di autorizzazione regionale del percorso IFTS.

A conclusione dell'istruttoria è predisposto l'elenco con l'indicazione dei **percorsi IFTS ammessi e autorizzati dalla Regione e di quelli non ammessi e non autorizzati**, indicando in tal caso le motivazioni. L'elenco è pubblicato sullo sportello telematico della Regione Abruzzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it/> e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ove richieste, sono sottoposte a verifica di veridicità su un campione del **5%** delle istanze ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. I controlli potranno essere effettuati anche avvalendosi di banche dati *on line*. Se, a seguito del controllo, emerge la **non** veridicità del contenuto della dichiarazione l'autorizzazione regionale viene cassata con provvedimento di **annullamento**. L'esito del controllo è registrato su un'apposita *check list*/verbale opportunamente predisposta dalla Regione Abruzzo.

Articolo 8) – Avvio e realizzazione dei percorsi IFTS autofinanziati

A seguito della comunicazione dell'autorizzazione e comunque prima dell'avvio del percorso di IFTS, è necessario costituire, **pena la revoca dell'autorizzazione**, l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), se non già costituita, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata purché debitamente registrata. La pubblicità dell'ATS è assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti all'associazione.

A seguito della registrazione dell'atto costitutivo dell'ATS, in fase di avvio del percorso formativo di IFTS, la Mandataria dovrà trasmettere al seguente indirizzo PEC dpg021@pec.regione.abruzzo.it uno **schema riepilogativo** del percorso formativo con l'indicazione dei **nominativi degli allievi partecipanti**, delle **imprese** nelle quali viene svolta la formazione interna e dei *tutor* aziendali e formativi, con l'indicazione della data di assunzione di eventuali apprendisti.

I progetti autorizzati devono essere avviati, **a pena di revoca** dell'autorizzazione, nel rispetto delle tempistiche indicate all'articolo 6 del presente Disciplinare. Dell'avvio effettivo del percorso deve essere data comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC dpg021@pec.regione.abruzzo.it.

L'ATS, **entro 30 giorni dal termine delle attività formative compreso l'esame finale**, deve trasmettere al Servizio regionale competente tutta la documentazione relativa alla effettuazione del percorso IFTS autofinanziato, anche al fine della verifica per il rilascio della certificazione finale secondo i modelli di cui all'Allegato F del Decreto interministeriale n. 91 del 07.02.2013. Detta documentazione deve consistere, salvo ulteriori richieste da parte della Regione Abruzzo, quantomeno in:

- a) con riferimento alle **attività formative**:
 - **scheda anagrafica** sottoscritta dal destinatario o un **documento di iscrizione** del destinatario al percorso formativo;
 - **registro** contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente **vidimato** dalla Regione, ovvero registro presenze digitale (ove presente);
 - **scheda di rilevazione presenze/attività di formazione aziendale**, firmata dal tutor/soggetto ospitante e dal destinatario dell'intervento e preventivamente **vidimato** dalla Regione;
- b) con riferimento ai **servizi di accompagnamento per il tirocinio/apprendistato**:

- copia della **convenzione di tirocinio** o del **protocollo** (tra istituzione formativa e datore di lavoro), unitamente alla **Comunicazione Obbligatoria** di assunzione, in caso di percorso attivato in apprendistato, e del **progetto formativo individuale** (sia in caso di tirocinio sia in caso di apprendistato).

Da tali documenti deve essere possibile evincere – rispettivamente – la sede di svolgimento del tirocinio o delle ore di formazione esterna/interna/ore lavoro, in caso di contratto di apprendistato, da parte del partecipante iscritto;

- **registro delle presenze** oppure **documentazione** comprovante l'effettiva realizzazione del tirocinio/apprendistato, sottoscritto dal datore di lavoro o dal tutor del soggetto ospitante e dal destinatario dell'intervento e preventivamente **vidimato** dalla Regione.

Tutte le comunicazioni della Regione Abruzzo avvengono, esclusivamente, per posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato sul formulario; l'ATS soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri di telefono.

Tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei percorsi IFTS autofinanziati deve essere conservata ed archiviata secondo le modalità indicate dalla vigente normativa. La stessa deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti.

Le attività devono essere realizzate conformemente a quanto previsto nel progetto approvato e autorizzato.

Articolo 9) – Monitoraggio e controllo

Le ATS soggetto attuatore sono obbligate a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 14 del D.P.C.M. 25.01.2008 e del monitoraggio regionale, funzionale al monitoraggio nazionale del MLPS. Le ATS, di cui al precedente articolo 3, devono fornire alla Regione Abruzzo ogni informazione utile ai fini del monitoraggio.

Ai fini del sistema di monitoraggio si procede mediante la raccolta degli esiti delle attività realizzate raffrontando il quadro regionale con quello nazionale, e in particolare:

- le dinamiche dell'utenza: iscritti, frequentanti, ingressi e uscite lungo il percorso;
- gli esiti formativi interni rilevati tramite promozioni/bocciature anno per anno e superamento/non superamento delle prove finali, ivi compresi i sistemi di valutazione esterna;
- l'efficacia sociale in termini di occupazione e di coerenza lavorativa, secondo una linea temporale a partire dalla conclusione del percorso.

La pubblicizzazione dei risultati raggiunti avviene secondo i canali di comunicazione della Regione Abruzzo.